

QUESITO

In relazione a questa risposta (AR_RG_17_23 n.d.r.) vi scrivo per avere qualche chiarimento.

Nel mio caso specifico io mi trovo a gestire la sicurezza per un ASD con lavoratori in co.co.co con compenso sia superiore a 5.000€ sia inferiore a 5.000€ quindi non riesco a capire come muovermi.

Devo sottoporre tutti i lavoratori alla formazione generale e specifica o solo coloro che percepiscono un compenso superiore a 5.000€?

Inoltre, nel mio caso specifico nell'azienda non si presentano rischi particolari che prevedano, secondo quanto prescritto dal D.lgs 81/08 la sorveglianza sanitaria, quindi cosa devo fare? Devono nominare ugualmente un medico competente o è sufficiente la vista medica sportiva?

Mi scuso ma le fonti a cui mi sono rivolta mi forniscono informazioni molto contrastanti a riguardo e avrei bisogno di un po' di chiarezza.

Se è possibile, vi chiedo di darmi riscontro il prima possibile in maniera tale da andare avanti con tutta la documentazione.

RISPOSTA

Avv. Roberto Sammarchi

La questione è complessa, ci sono orientamenti diversi e soprattutto siamo all'inizio di un percorso di applicazione della norma.

Un suggerimento utile è che i Soci interessati a tali questioni partecipino al [GTS Sport](#), luogo AIAS deputato a approfondire le questioni e elaborare possibili linee guida.

In ogni caso riassumo di seguito le principali questioni.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015, modificato dal Decreto Legge n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019), estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. L'estensione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato non opera, tuttavia, (art. 2, comma 2) per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La previsione normativa appena richiamata deve essere coordinata con il dettato dell'art. 3, comma 7, del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, in base al quale "ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente".

In sostanza, indipendentemente dall'assimilabilità del rapporto al lavoro subordinato, qualora il lavoratore coordinato e continuativo operi presso i locali o la sede dell'ente sportivo, le previsioni in materia di sicurezza sembrano trovare attuazione senza particolari eccezioni o limiti. In caso di attività prestata al di fuori della sede o dei locali dell'ente sportivo, si pone invece un quadro più articolato. Si ritiene debbano in ogni caso applicarsi le misure minime previste dall'art. 21 del Testo Unico Sicurezza in materia di lavoro autonomo, pertanto i lavoratori dovranno:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I lavoratori in questione, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Al riguardo appare opportuno puntualizzare come si applichino in ogni caso i principi di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell'ente di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chiunque opera nell'ambito della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, rendono applicabili i principi comuni della responsabilità civile e penale in caso di danni, morte o lesioni personali nell'ambito o per effetto dell'attività svolta. Allo stesso modo non sembra vi sia alcun motivo per disapplicare negli enti sportivi le previsioni di cui all'art. 2087 c.c., secondo cui l'imprenditore è tenuto a adottare nell'esercizio dell'impresa (anche non lucrativa) le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Occorre infine richiamare la competenza legislativa concorrente che la Costituzione attribuisce alle Regioni (art. 117) in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Devono quindi essere applicate anche le eventuali norme regionali emanate in materia.

Avv. Roberto Sammarchi